



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/02/2006

=====

ADDI' 10/02/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPELLI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Ciani - De Angelis - Di Stefano - Mandarelli - Ranucci - Rodano

DELIBERAZIONE N. 59

Oggetto:

Atto di indirizzo concernente Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente in riferimento della Centrale Termoelettrica ENEL di Torvaldaliga Nord sita in Civitavecchia.

59 10 FEB. 2006

ler

OGGETTO: ^{ATTO} ^{CONCERNENTE} Delibera di Indirizzo Provvedimenti urgenti a tutela dell'ambiente in riferimento della Centrale termoelettrica ENEL di Torvaldaliga Nord sita in Civitavecchia.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la l. r. 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06 settembre 2002 e succ. mod. ed int.;

VISTO l'art. 10 legge regionale 18/11/1991 n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che prevede la sospensione dei lavori sul territorio regionale per opere che rischiano di compromettere fondamentali interessi generali di tutela ambientale. Modificazioni ed integrazioni alla L. R. 11 aprile 1985 n. 36;

VISTA che la Società ENEL Produzione S.p. a ha collocato all'interno della Darsena Grandi Masse, moli di attracco per la fornitura di carboni e/o calcare, tali da comportare una variante dell'intero progetto relativo al bacino portuale;

VISTA la Direttiva Comunitaria 97/11 CE nell'Allegato II punto 13, prevede che debbano essere sottoposte a nuova procedura le "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative";

VISTO il Decreto dei Ministri dell'Ambiente e dei Beni e Attività culturale n. 6923 del gennaio 2002, che sancisce che qualora i traffici supereranno quelli attuali e si rendessero necessarie modifiche alle opere così proposte, si ricorrerà ai sensi dell'art. 1. comma 2 del DPCM 10/08/88 n. 377, alla attivazione di una nuova procedura di VIA Nazionale;

VISTA la nota della Commissione Europea n. C (2001) 4596 del 20/12/01 di reiterazione della messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione nei confronti della Repubblica Italiana inerte la mancata procedura di VIA per le opere nell'ambito di un piano regolatore portuale;

VISTA la legge 9 Aprile 2002 n. 55, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, che, al comma 2 subordina il parere definitivo del Ministero dell'Industria al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale di cui alla



legge n. 349/86 e del D.P.C.M. n. 377/88; per cui l'esito positivo di VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio;

VISTO l'art. 1 della predetta legge n. 55/2002, che ricomprende, fra le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Industria per la costruzione di impianti di energia elettrica, anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle stesse in quanto opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica con il potere sostitutivo di autorizzazioni e concessioni;

VISTO l'art. 164 del trattato comunitario secondo il quale spetta alla Corte di Giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'applicazione ed interpretazione dello stesso, e che, pertanto, qualsiasi sentenza che applica e/o interpreta una norma comunitaria ha carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario;

VISTO l'art. 35 del D. Lgs. n. 152/99 che regola l'immissione in mare di materiali inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità ambientale e l'innocuità;

PRESO ATTO della sentenza della Corte Costituzionale n. 170/84 la quale sancisce che le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono sulle norme nazionali, anche se di rango legislativo, senza tuttavia produrre, nel caso in cui queste ultime siano incompatibili con essa, effetti estintivi. Pertanto l'eventuale conflitto tra norma comunitaria e norma interna non dà luogo ad abrogazione o deroga ma produce un effetto disapplicativo della norma interna;

RITENUTO che nella fattispecie l'applicazione degli art. 1 e 3 della legge 55/2002, non trovi applicazione per l'esonero dalla procedura di VIA sia per i moli di attracco a servizio della centrale sia per la variante implicita della darsena grandi masse, in quanto in contrasto come precedentemente evidenziato con il diritto prevalente della Comunità Europea che recita all'art. 2 comma 1 della direttiva 85/337 CEE e successive modifiche: *"gli Stati membri adottano disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per il quali si prevede un impatto ambientale importante in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista una autorizzazione ed una valutazione del loro impatto"* obbligando lo Stato membro ad espletare la Valutazione di Impatto Ambientale;

PRESO ATTO della nuova documentazione trasmessa dall'Enel richiesta nel corso del sopralluogo effettuato il giorno 14/11/05 presso le opere in corso di realizzazione a mare nel tratto prospiciente alla centrale di Torvaldaliga Nord. Dall'esame della documentazione è emerso che la relazione tecnica a supporto del parere pro veritate esaminata in sede di procedura di VIA dalla sola Commissione Ministeriale appare assolutamente generica in quanto non considera fra l'altro la sostanziale variazione indotta dalla modifica delle attività all'interno di tutta la Darsena Grandi Masse. Inoltre non viene sufficientemente documentata la capacità del molo di attracco a resistere agli eventi meteo-marini sia interni che esterni alla darsena. Alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica risulterebbe a parere del suo redattore la mancanza di effetti rilevanti sulla darsena Grandi Masse;



59 10 FEB. 2006

ell

RITENUTO che le conclusioni che hanno contribuito a suffragare il parere pro veritate non siano condivisibili in quanto l'opera di attracco delle navi carboniere, comporterebbe significativi impatti indotti dalla natura delle opere e dalle dimensioni delle navi carboniere anche in relazione ai possibili effetti meteomarinari sia interni che esterni alla darsena;

RITENUTO che la banchina di attracco per dette navi non possa rientrare nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 1 della L. 55/02 in quanto l'opera stessa richiederebbe un autonomo procedimento di VIA per la complessità degli impatti indotti dalla realizzazione della stessa e per la non previsione della stessa nell'ambito della Darsena Grandi Masse;

RITENUTO che l'incidenza di detto molo a servizio dell'Enel comporti una sostanziale modificazione delle attività merceologiche, di navigazione e di infrastrutturazione all'interno delle banchine con rilevanza anche dei traffici esterni indotti dalle nuove attività portuali, non possa essere applicabile il disposto della L. 55/02 che dia per acquisita la variante del piano Regolatore Portuale;

PRESO ATTO della sommaria descrizione della documentazione in ordine al recupero:
del reinscrimento della posedonia oceanica;

degli esiti analitici in ordine alla conoscenza degli effetti condotti sul modello 3 D della banchina; della generica descrizione delle caratteristiche del materiale d'imbonimento, la sua provenienza e caratterizzazione, ovvero la sua compatibilità per l'immissione in mare;

PRESO ATTO di un documento trasmesso dall'Enel produzione con il quale nel giugno 2005 l'Autorità Portuale autorizzava l'inizio dei lavori per le opere marittime invitando l'Enel alla presentazione del progetto esecutivo indicando con elaborato grafico l'immissione in mare in un'area prospiciente la centrale Torvaldaliga Nord e parte della Pineta La Frasca per la quale non è mai stato condotto ed esaminato alcuno studio d'impatto ambientale e/o verifica d'incidenza e non è stata concessa alcuna autorizzazione da parte di questa Amministrazione;

PRESO ATTO che le opere marittime necessarie alla riconversione a carbone della centrale ENEL di Torvaldaliga *comportano un significativo impatto ambientale* determinato dalle variazioni connesse all'esercizio di attracco e protezione di un maggior numero di naviglio di notevoli dimensioni (navi carboniere lunghe 300 mt.). Tali variazioni incidono sulla sicurezza e sulla mole dei lavori che comportano l'aumento dell'escavo dei fondali (parte dei quali in area SIC), la loro destinazione finale, nonché per la tipologia delle opere di protezione e le modalità di cantiere, la tempistica di realizzazione dei dragaggi e delle opere di difesa, ovvero dei moli di sopraflutto e sottoflutto, oltre alla realizzazione di una diversa geometria e dimensione delle opere di prelievo e reimmissione a mare delle centrali all'imboccatura del porto commerciale inducendo nelle aree interessate possibili modificazioni significative dell'ecosistema marino;

RITENUTO che il significativo impatto sopra richiamato comporti la necessità di una valutazione di impatto ambientale per le opere a mare che delle varianti indotte nella



59 10 FEB. 2006

llly

darsena grandi masse, anche in ordine alle precedenti determinazioni facenti parte il decreto ministeriale 6923/02;

PRESO ATTO che l'ENEL Produzione S. p. A. non ha attivato la procedura di VIA per la realizzazione delle opere marittime necessarie alla conversione a carbone della centrale di Torvaldaliga nord, ogni conseguente atto autorizzatorio ed ogni eventuale successiva realizzazione di opera marittima è da considerarsi in contrasto con la normativa comunitaria;

PRESO ATTO che nel tratto di mare prospiciente alla centrale di Torvaldaliga nord sono in corso opere di realizzazione di una massicciata in assenza delle valutazioni di impatto ambientale;

PRESO ATTO che delle opere attualmente in corso non risulta agli atti la documentazione necessaria per le valutazioni e successive autorizzazioni di cui all'art. 10 comma 1, lett b, del decreto legislativo n. 152 sopra richiamato;

ATTENUTO che ricorrano i presupposti per impegnare il Presidente della Giunta Regionale ad adottare i necessari provvedimenti per la salvaguardia dell'Ambiente.

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, impegna il Presidente della Giunta Regionale ad adottare i provvedimenti urgenti a tutela dell'Ambiente da comunicarsi alla Società ENEL Produzione S.p.A., in conformità della norma vigente, per l'immediata sospensione delle opere a mare in collegamento con la Centrale termoelettrica ENEL di Torvaldaliga Nord sita in Civitavecchia, ~~attualmente condotte in assenza di procedura ambientale secondo le norme comunitarie, senza poterne conoscere e valutare gli effetti rispetto agli ecosistemi marini ed ai fenomeni indotti di carattere meteomarinico, ravvisando una situazione di pericolo e danno ambientale.~~

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPA

17 FEB. 2006

